

Titolare A.I.C.: Wala Heilmittel GmbH (codice SIS: 1216).

Art. 2.

Ritiro dei lotti

Dalla data di efficacia della presente determinazione il medicinale omeopatico «Aquilinum Comp.», nella confezione di cui all'art. 1, non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere commercializzato.

Art. 3.

Opposizione al diniego

Avverso la presente determinazione di diniego, la società Wala Heilmittel GmbH, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, può presentare opposizione all'Agenzia italiana del farmaco, entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento; oppure può presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione acquista efficacia dalla data di notifica alla società richiedente il rinnovo dell'A.I.C. e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. In caso di inerzia della società (15 giorni dalla data di emissione della determinazione) la presente determinazione acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2019

Il dirigente: MARTA

19A01823

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 novembre 2018.

Fondo sanitario nazionale 2018. Riparto della quota vincolata per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno. (Delibera n. 74/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in attuazione dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato-regioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che all'art. 35 assicura ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nonché garantisce agli stessi le seguenti prestazioni ponendole a carico del Fondo sanitario nazionale:

- a) la tutela della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;
- b) la tutela della salute del minore;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;



d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;

Visto il comma 561 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015, l'importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, pari a 30,99 milioni di euro, venga ripartito annualmente all'atto della ripartizione della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale;

Vista la delibera n. 72 di questo Comitato, adottata in data odierna, concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2018, che accantona al punto 1. lettera b, numero 5 la somma di euro 30.990.000 per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 11161-P del 27 novembre 2018, concernente la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del richiamato importo di 30.990.000 euro a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2018;

Vista l'Intesa della Conferenza Stato-regioni, sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto della quota vincolata per stranieri non regolari, relativa all'anno 2018 sancita nella seduta del 22 novembre 2018 (Rep. atti n. 211/CSR);

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

Visto altresì l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera del 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota del 28 novembre 2018, n. 6013-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2018, è assegnata alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la somma complessiva di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, al fine di garantire cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio e programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute collettiva ed individuale, con particolare riguardo alla tutela della gravidanza e della maternità, alla tutela della salute del minore, alle vaccinazioni secondo normativa vigente, agli interventi di profilassi internazionale, alla profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive ed alla bonifica degli eventuali focolai.

2. La predetta somma di 30.990.000 euro è ripartita tra le predette regioni come da allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 28 novembre 2018

Il vice Presidente: TRIA

Il segretario: GIORGETTI

Registrata alla Corte dei conti il 6 marzo 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-171



ALLEGATO

FSN 2018 - Ripartizione delle risorse vincolate per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari

REGIONI	Quota Dati SDO 2016 (Dimissioni ospedaliere)				Quota presenze irregolari		Totale ante comp. Regione Siciliana	Compartecipazione Regione Siciliana	Redistribuzione e compartecipazione Regione Siciliana	Totale Risorse Assegnate
	Codice STP B	Codice STP F	Codice STP G	Totale SDO	Irregolari	Quota riparto (50%)				
	100%	25%	25%							
Piemonte	505.666	9.111,00	0,00	514.777,00	667.733	41.758	1.256.782	69.595	1.924.515,00	1.994.110
Lombardia	1.673.048	11.095,50	28.885,25	1.713.028,75	2.222.021	102.046	3.071.257	191.418	5.293.278,00	5.484.696
Veneto	236.013	11.321,25	1.403.119,50	1.650.453,75	2.140.853	28.329	852.612	108.251	2.993.465,00	3.101.716
Liguria	303.401	2.046,00	11.568,25	317.015,25	411.210	15.636	470.593	31.888	881.803,00	913.691
Emilia Romagna	327.148	3.144,50	926.011,50	1.256.304,00	1.629.589	37.403	1.125.711	99.638	2.755.300,00	2.854.938
Toscana	123.765	5.391,00	127.715,50	256.871,50	333.196	39.787	1.197.461	55.352	1.530.657,00	1.586.009
Umbria	56.102	3.451,50	366.313,50	425.867,00	552.405	9.662	290.795	30.492	843.200,00	873.692
Marche	59.742	4.489,50	20.572,75	84.804,25	110.002	12.080	363.569	17.126	473.571,00	490.697
Lazio	748.301	9.702,75	0,00	758.003,75	983.229	73.018	2.197.607	115.027	3.180.836,00	3.295.863
Abruzzo	37.630	1.254,75	4.442,00	43.326,75	56.200	13.555	407.962	16.785	464.162,00	480.947
Molise	6.214	274,75	0,00	6.488,75	8.417	2.066	62.180	2.553	70.597,00	73.150
Campania	1.126.124	3.088,00	2.228.720,75	3.357.912,75	4.355.649	51.322	1.544.627	213.369	5.900.276,00	6.113.645
Puglia	528.050	5.080,75	60.595,00	593.725,75	770.139	24.677	742.698	54.708	1.512.837,00	1.567.545
Basilicata	10.620	2.213,50	3.829,00	16.662,50	21.613	4.019	120.959	5.156	142.572,00	147.728
Calabria	172.827	1.158,00		173.985,00	225.681	22.321	671.790	32.455	897.471,00	929.926
Sicilia (*)	754.015	4.298,00	18.065,00	776.378,00	1.007.063	37.160	1.118.397	-1.043.813	2.125.460,00	1.081.647
TOTALE	6.668.666,00	77.100,75	5.199.938,00	11.945.604,75	15.495.000	514.839	15.495.000	-1.043.813	30.990.000,00	30.990.000

(*) Per la Regione Siciliana è stata operata la prevista ritenuta di legge del 49,11% sulla relativa quota finale spettante.